[[LexItalia.it](http://www.lexitalia.it/)](http://www.lexitalia.it/" \t "_top)

**[Giurisprudenza](javascript:history.go(-1))**[Rimpiciolisci i caratteri](javascript:ts('body',-1))   [Ingrandisci i caratteri](javascript:ts('body',1))   [Stampa il documento](javascript:;) **http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**[**Torna indietro**](javascript:history.go(-1)) **-** [**Nuova ricerca**](http://www.lexitalia.it/uploads1/giurisprudenza.htm) - © copyright

**Concorso  
Obbligo di astensione nei concorsi pubblici** - (sui casi in cui sussiste per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi l’obbligo di astenersi per ragioni di incompatibilità o per la sussistenza di una situazione di interesse).

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 9 luglio 2015, n. 3443** - Pres. Torsello, Est. Amicuzzi – Gadler (Avv. Traversa) c. Comune di Arco (Avv. Florenzano), Mora (Avv. Zancanella) ed altro (n.c.) – (conferma T.R.G.A. – Trento, sent. n. 172 del 2009).

**1-2. Concorso – Commissione giudicatrice – Componenti – Astensione per incompatibilità – Valutazione “ex ante” – Necessità – Casi in cui sussiste l’obbligo di astensione – Riferimento all’art. 51 c.p.c. – Interpretazione estensiva della cause di astensione od integrazione analogica – Impossibilità.   
  
3. Concorso – Commissione giudicatrice – Componenti – Astensione per incompatibilità – Obbligo – Per l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti – Casi in cui sussiste – Individuazione.   
  
4. Concorso – Commissione giudicatrice – Componenti – Astensione per incompatibilità – Obbligo – Nel caso di presentazione di una denuncia penale – Non sussiste.   
  
5. Concorso – Commissione giudicatrice – Componenti – Astensione per incompatibilità – Per grave inimicizia – Casi in cui sussiste l’obbligo di astensione – Individuazione.   
  
6. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Controinteressato – Nozione – Individuazione.   
  
7. Atto amministrativo – Adozione – Obbligo di astensione – Ex art. 6, 1° comma, del d.m. 31 marzo 1994 – Per pratiche rispetto alle quali il funzionario abbia direttamente o indirettamente un interesse privato – Casi in cui sussiste – Individuazione.**

**1. Nei concorsi pubblici, la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento (1).   
  
2. Nei concorsi pubblici i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (2).   
  
3. L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore (2) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, del c.p.c.), ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.   
  
4. La presentazione di una denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del commissario di concorso non costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente o di grave inimicizia (4).   
  
5. Nei concorsi pubblici, la grave inimicizia, per essere rilevante ai fini dell’obbligo di astensione dei commissari, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia, ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (5).   
  
6. Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato è riferita ad un soggetto espressamente contemplato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente identificabile sulla base di esso, che sia titolare di un interesse concreto e attuale, ben individuato o agevolmente individuabile, alla conservazione di detto provvedimento, interesse sostanzialmente speculare e opposto all’interesse che muove il ricorrente (6); a tanto consegue che soltanto in presenza delle predette condizioni va riconosciuta la qualità di diretto controinteressato al ricorso, da chiamare in causa in tale qualità (7).   
  
7. L’art. 6, 1° comma, del d.m. 31 marzo 1994 (il quale prevede che: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L’obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all’adozione della decisione o all’attività possa ingenerare sfiducia nell’indipendenza e imparzialità dell’amministrazione“), ribadisce e dilata il dovere del funzionario pubblico di astenersi dalle pratiche rispetto alle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse privato e deve ritenersi che esso disponga non solo in termini di correttezza e di opportunità, ma anche di obbligo giuridico; il dovere di astensione previsto da tale norma, al pari di quello fondato su altre norme, configura non una incompatibilità con la funzione ma una incompatibilità per singoli affari e comunque ne comporta l’applicazione nell’ipotesi in cui il componente dell’Organo abbia un interesse proprio e diretto nella procedura, tale da porlo nella veste di parte del procedimento.**

----------------------------------------------  
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411.   
  
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956, in questa Rivista, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2014/14224>   
  
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057.   
  
(4) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1577.   
  
(5) In applicazione del principio nella specie è stata esclusa la sussistenza di grave inimicizia tra un concorrente ed un componente della commissione di concorso, non essendo sufficiente ad ingenerarla la notifica di un ricorso giurisdizionale nell’ambito del quale il commissario non riveste la qualità di vera e propria parte.   
  
Ad avviso della sentenza in rassegna, infatti, per individuare i casi in cui è possibile ravvisare la pendenza di una lite tra le parti può farsi ricorso a quanto disposto dall’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che, ai fini della determinazione della causa d’incompatibilità per lite pendente, ricollega detta pendenza, da un punto di vista processuale, alla circostanza che il soggetto eletto sia “parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia“, ossia titolare di una situazione soggettiva processuale, in un procedimento civile o amministrativo, caratterizzata da poteri e facoltà finalizzati a dare impulso al processo e comunque a consentirne, fino alla formazione del giudicato, lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione.   
  
(6) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3443.   
  
(7) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3095.

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/a/2015/58213>

Legislazione:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 9 luglio 2015, pag.  <http://www.lexitalia.it/a/2015/58213> (sui casi in cui sussiste per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi l’obbligo di astenersi per ragioni di incompatibilità o per la sussistenza di una situazione di interesse).

**http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**  
[Stampa il documento](javascript:;)  [http://www.lexitalia.it/images/up.gif](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=29763#up)

Inizio modulo



Fine modulo